Membro dell'European Union of Water Management Associations

CIRCOLARE N. 4 Prot. n.178 /MDS/ev

Roma, 06 febbraio 2013

E-mail

Α TUTTI GLI ASSOCIATI ALLE UNIONI REGIONALI Sigg. COMPONENTI IL CONSIGLIO E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI **CONTI**

LORO SEDI

OGGETTO: Deducibilità dal reddito complessivo ai fini IRPEF dei contributi imposti dai Consorzi di bonifica. Art. 10, primo comma, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

> Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 18000 in data 19/10/2012.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 18000/2012 è di nuovo intervenuta in merito alla deducibilità di contributi consortili dal reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF, confermandone la deducibilità.

La Suprema Corte ha ribadito, ancora una volta, il principio già espresso dall'Associazione e confermato in giudizio in occasione di alcuni ricorsi proposti dall'Amministrazione finanziaria avverso le sentenze della Commissione Tributaria Centrale favorevole ai contribuenti. I giudici hanno **sempre riconosciuto** la deducibilità dal reddito complessivo ai fini IRPEF delle somme versate a titolo di contributi ai Consorzi di bonifica (Cass. civ., Sez. V, n. 16498/2011, n. 10553/2011, n. 10552/2011, n. 10551/2011, n. 4788/2011; Cass. civ., Sez. I, 8 marzo 1996, n. 1840; Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1996, nn. 859, 1799, 1806, 1807 e 1808; ancora Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 1996, n. 1133 e Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 1995, n. 6839; nell'univoco senso dianzi segnalato, si vedano altresì C.T.C. 11 febbraio 1997, n. 95; C.T.C., 15 febbraio 1995, n. 3771; C.T.C., 29 novembre 1993, n. 73; C.T.C., 12 febbraio 1993, n. 971; ancora C.T.C., Sez. XXIV, 23 novembre 1987, n. 8607).

Anche con quest'ultima decisione i giudici hanno ribadito il principio espresso nei citati giudizi proposti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato che aveva contestato la deducibilità dei contributi ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dal reddito complessivo IRPEF, considerato che gli stessi erano già stati computati in sede di determinazione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario. Secondo l'Agenzia, si sarebbe verificata una duplice deduzione di oneri per lo stesso titolo, vale a dire una prima volta dal reddito dominicale in sede di tariffe di estimo ed una seconda volta dal reddito complessivo.

Viceversa, i giudici hanno riconosciuto che gli articoli da 95 a 126 del R.D. n. 1539/1933 richiamati dall'Agenzia delle Entrate, disciplinano dettagliatamente la formazione delle tariffe di estimo, rappresentative della "... parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di ciascuna qualità e classe per unità di superficie ..." (art. 95). Infatti, la regola generale, stabilita dall'articolo 96, primo comma, dispone che la parte dominicale del reddito alla quale debbono fare riferimento le tariffe d'estimo è "la porzione del prodotto annuo totale spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale fondiario e cioè: le spese di amministrazione, le quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuità, dei costi ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno".

Tra le spese detraibili nella determinazione della tariffa sono comprese quelle relative alle **opere di difesa, scolo e bonifica, ed ai fitti o canoni d'acqua** (art. 97, primo comma) e quelle che i possessori devono sostenere per l'irrigazione, comprese quelle per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti e per la custodia e la distribuzione delle acque, corrisposte sotto forma di contributo consorziale o direttamente (art. 98).

I giudici hanno quindi ancora una volta confermato che i contributi versati ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario –ordinari, irrigui ed idraulici- sono deducibili dal reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF, a mente dell'articolo 10, primo comma, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, quantunque essi siano stati considerati in sede di determinazione del reddito dominicale.

Mentre si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Anna Maria Martuccelli) **F.to**

1 Allegato



IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Cass. civ. Sez. V, Sent., 19-10-2012, n. 18000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro empore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro

Z.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vorrene 9, presso l'avv. Francesco Vannicelli, rappresentato e difeso dall'avv. STEFENELLI Paolo, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, Sez. 1, n. 4/1/06 del 18 gennaio 2006, depositata il 19 gennaio 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 27 settembre 2012 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Silvia Maria Cinquemani, per delega, per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di una cartella *D.P.R. n. 600 del 1973*, ex art. 36 bis, con la quale non era riconosciuta la deducibilità dei contributi corrisposti dal contribuente ad un Consorzio di miglioramento fondiario. La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe.

L'amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione del *D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, R.D. n. 1539 del 1933, art. 95*, e segg., sostenendo che i contributi in questione non sono deducibili in quanto già valutati in sede di determinazione della rendita fondiaria.

Il ricorso non è fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte in analoga controversia secondo cui: "In tema di Irpef, la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. a), (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto, con la stessa numerazione, dal *D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344*), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione, questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 25 - secondo cui "il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno" - ed al R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 97 - per il quale le spese "relative alle opere di difesa, scolo e bonifica (...) di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe", in base ai precedenti artt. 95 e 96, "ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate") - con la conseguenza che, avendo l'inclusione dei contributi de quibus nella ordinaria determinazione delle tariffe d'estimo natura di eccezione alla "regola", la stessa deve essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata e, quindi, dall'ente impositore che neghi la deducibilità di tali spese dal reddito complessivo per avvenuta considerazione nella tariffa d'estimo applicata allo specifico terreno" (Cass. n. 4788 del 2011).

Nel caso di specie, come ha accertato il giudice di merito, questa prova l'amministrazione non l'ha data, sicchè deve essere respinto il ricorso. La formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.